

MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00  
*Se presentazione della domanda avviene  
telematicamente, compilare anche la  
dichiarazione sostitutiva a pagina 2*

Al Comune di Ledro  
Servizio Attività Produttive  
Via Vittoria, 5  
38067 - LEDRO (TN)  
PEC:  
*comune@pec.comune.ledro.tn.it*

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LOCALE  
“FIERA DI SAN MICHELE – 29 SETTEMBRE 2018”, AI SENSI DELL’ART. 20 BIS DELLA L.P. N.  
17/2010 E ART. 20 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_ ) in Via/Piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -  
C.F. |\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|, in qualità di:

- titolare dell’omonima ditta individuale  
con sede a \_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_,  
partita IVA |\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|
- legale rappresentante della Società: \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_,  
C.F. |\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_| - Partita IVA |\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_  
**e-mail (obbligatorio)** \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

l’ASSEGNAZIONE E IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ  
TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO in occasione della manifestazione locale “FIERA DI SAN MICHELE”  
che si svolgerà nella giornata di SABATO 29 SETTEMBRE 2018 NELL’ABITATO DI PIEVE DI LEDRO.

*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici  
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora  
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

**D I C H I A R A**

- di trattare nell’ambito del settore non alimentare la seguente merceologia attinenti al settore agricolo  
(indicare servizi/prodotti venduti) : \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_;
- di trattare nell'ambito del settore alimentare, i seguenti prodotti della Valle di Ledro:  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;
  - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59: vedi nota esplicativa (1);
  - che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia): vedi nota esplicativa (2);
  - in qualità di produttore agricolo diretto, di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla data \_\_\_\_\_;
  - di occupare una superficie pari a complessivi mq \_\_\_\_\_ - larghezza \_\_\_\_\_ ml x lunghezza \_\_\_\_\_ ml (si vedano le dimensioni massime dei posteggi individuate nell'avviso pubblico prot. n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_), con le seguenti modalità d'uso (gazebo/tavolino/tavoli/...) \_\_\_\_\_;
  - che le strutture per l'esposizione/vendita della merce rispondono alle vigenti norme legislative e regolamentari: in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'inquinamento acustico, di prevenzione incendi, di sicurezza, comprese quelle dei luoghi di lavoro;
  - di essere consapevole che in caso di assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea dovrà presentare al Comune di Ledro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 20 bis della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17;
  - di aver preso visione dell'informativa privacy ex art. 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 contenuta nell'avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*

---

**NOTA - IMPOSTA DA BOLLO QUALORA LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AVVENGA TELEMATICAMENTE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome)

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente/con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2011, comunica che il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza è il seguente  
\_\_\_\_\_. Il sottoscritto si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata e a renderla disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

**Nota esplicativa:****Art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59****(1)**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo, VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

**(2)** In caso di società, tutte le persone di cui al D.Lgs. 159/2011, art. 85 (che sostituisce l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, abrogato), compilano l'allegato A.